

presentata alle Autorità di Pubblica sicurezza e il documento di riconoscimento, invece, in caso di deterioramento o malfunzionamento della carta è sufficiente esibire la stessa e il documento di riconoscimento.

Ciascun Comune, inoltre, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del D.I. n. 250213/2024, procederà, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a pubblicare, sul proprio sito internet, l'elenco dei beneficiari della carta, riferito al territorio di competenza, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (ad esempio, utilizzando il numero del protocollo ISEE o altre analoghe modalità parimenti efficaci individuate dal singolo Comune), per un periodo non inferiore a trenta giorni e, comunque, sino al termine previsto dal medesimo D.I. per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2024.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga